Sede Legale: Via Corte d'Appello, 11 – 10122 Torino (Italia)
Tel.: +39 011 4312808 – e-mail: info@associazioneseniores.it

STATUTO *(ed. 15/4/2025)*

Testo approvato dal Consiglio Direttivo del 2/4/2025 e approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 15/4/2025. Le modifiche apportate avranno effetto dal 15/4/2025.

ART. 1. COSTITUZIONE – DURATA – SEDE

1.1. Fra gli ex dipendenti delle *società appartenenti a Reale Group* è costituita l'Associazione Seniores Reale Group.

1.2. La sua durata è illimitata.

1.3. La Sede dell'*Associazione* è in Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino.

ART. 2. FINI

L'*Associazione* non ha fini di lucro e politici.

ART. 3. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli scopi dell'*Associazione* sono:

3.1. conservare e rinsaldare quei legami di amicizia e di colleganza che si sono creati nel periodo di comune lavoro, mantenendo vivo il senso di appartenenza e un atteggiamento amichevole verso le *società appartenenti a Reale Group*;

3.2. promuovere attività assistenziali a favore dei Soci Ordinari e onorari (fondo di solidarietà);

3.3. promuovere erogazioni per iniziative di solidarietà a favore di terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Fondazioni di Ricerca, popolazioni colpite da alluvioni, terremoti, uragani;

3.4. curare eventualmente gli interessi dei Soci Ordinari e onorari in materia assicurativa (anche mediante la stipula di appositi Accordi controfirmati dai legali rappresentanti delle parti interessate) e attuare le iniziative che i Soci stessi, riuniti in Assemblea, decidessero di promuovere;

3.5. intrattenere gli opportuni rapporti con i CRAL delle *società appartenenti a Reale Group*;

3.6. promuovere attività culturali, turistiche, ricreative, amatoriali e sportive per tutte le categorie di Soci Partecipanti e in particolare:

3.6.1. promuovere e organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;

3.6.2. organizzare corsi e tornei;

3.6.3. organizzare gite, viaggi e soggiorni termali;

3.6.4. pubblicare periodici, notiziari e circolari riguardanti le attività associative;

3.6.5. realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ogni altro materiale e oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;

3.6.6. organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste;

Alle attività che precedono non possono partecipare i *Terzi*.

ART. 4. QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO

4.1. Sono considerati Soci Ordinari tutti coloro che risultano inseriti nel Libro Soci dell'*Associazione* o la cui domanda di iscrizione è stata accettata (e hanno pagato la quota associativa).

4.2. Possono aderire all'*Associazione* come Soci Ordinari esclusivamente i soggetti sotto indicati che ne facciano esplicita domanda:

4.2.1. tutti i dipendenti delle *società appartenenti a Reale Group* che cessino la loro attività presso le Società stesse dopo aver prestato gli ultimi quindici anni consecutivi di servizio presso una o più delle predette *società appartenenti a Reale Group* e che abbiano almeno venti anni di contributi versati nella gestione AGO dell'INPS;

4.2.2. in caso di decesso di un Socio Ordinario regolarmente iscritto all'*Associazione,* il *coniuge* o il *convivente more uxorio* superstite;

4.2.3. il *coniuge* o il *convivente more uxorio* superstite di un dipendente di una delle *società appartenenti a Reale Group* deceduto mentre era in servizio, avendo totalizzato almeno cinque anni consecutivi di effettivo servizio presso una o più *società appartenenti a Reale Group* (fanno parte del nucleo familiare del *coniuge* o del *convivente more uxorio* superstite i figli sino al compimento dei 21 anni e questi ultimi, agli effetti del trattamento agli stessi riservato da parte dell'*Associazione*, vengono parificati al *coniuge* od al *convivente more uxorio* superstite del Socio. Dopo il compimento dei 21 anni i figli saranno considerati Familiari ex art. 5. se conviventi con il Socio oppure *Terzi* in caso negativo);

4.2.4. tutti gli ex dipendenti o gli ex amministratori delle *società appartenenti a Reale Group* che i CRAL delle Società stesse abbiano nominato propri "Soci onorari".

4.3. Non possono essere iscritti all'*Associazione* gli ex dipendenti che:

4.3.1. siano stati licenziati dalla *società appartenente a Reale Group* di provenienza per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

4.3.2. risultino lavorare (od abbiano assunto incarichi) a favore di terzi per attività in concorrenza con quelle delle s*ocietà appartenenti a Reale Group*;

4.3.3. abbiano promosso una *vertenza* nei confronti di una o più s*ocietà appartenenti a Reale Group*, anche se già conclusa in occasione della cessazione dal servizio;

4.3.4. abbiano in corso una *vertenza* nei confronti di una o più s*ocietà appartenenti a Reale Group*.

4.4. La domanda di iscrizione all'*Associazione* deve essere presentata, e il conseguente pagamento della quota associativa deve avvenire, senza soluzione di continuità rispetto alla data di cessazione dal rapporto lavorativo presso una delle s*ocietà appartenenti a Reale Group*.

4.5. Gli ex dipendenti che abbiano comunicato di non volersi iscrivere all'*Associazione* e i Soci che abbiano presentato le proprie dimissioni dall'*Associazione* non potranno più richiedere, in futuro, l'iscrizione all'*Associazione*.

4.6. I Soci Ordinari fanno parte dell'elettorato attivo e di quello passivo.

ART. 5. FAMILIARI DEI SOCI ORDINARI E ONORARI

Sono considerati Familiari dei Soci Ordinari e onorari i figli conviventi e il coniuge.

Nel caso di famiglia di fatto sono considerati Familiari dei Soci Ordinari e onorari il *convivente more uxorio* e i suoi figli conviventi.

La convivenza deve risultare dallo Stato di Famiglia del Socio o da una sua Autocertificazione.

Alle attività di cui all'art. 3. possono partecipare anche i Familiari.

ART. 6. MODALITÀ DI ADESIONE E QUOTA DI ADESIONE PER I SOCI ORDINARI – DURATA DELL'ESERCIZIO

6.1. L'adesione all'*Associazione* per i Soci Ordinari è possibile solo a tempo indeterminato, non potendo essere disposta per un periodo temporaneo; resta fermo in ogni caso il diritto di recesso.

6.2. **La quota di adesione per i Soci Ordinari è annua**, è fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo **e deve essere versata entro e non oltre il mese di gennaio;** in caso di ingressi nel corso dell'anno solare, i nuovi Soci saranno comunque tenuti a versare un importo pari all'ammontare della quota annua. I Familiari di un Socio defunto non saranno tenuti a pagare la quota annuale per la parte restante dell'anno in cui sono iscritti all'*Associazione* se già pagata, per quello stesso anno, dal *de cuius*.

I figli di cui all'art. 4.2.3. non sono tenuti a pagare la quota annuale sino al compimento dei 21 anni.

È facoltà dell'Assemblea deliberare, per i Soci Ordinari che non hanno residenza in Italia, quote associative annue differenziate.

6.3. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, avendo inizio il 1° gennaio di ogni anno e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

ART. 7. QUALIFICA DI TESSERATO

Sono considerati Tesserati dell'*Associazione* tutti coloro che vengono iscritti all'*Associazione* esclusivamente per partecipare a uno o più dei settori di attività in cui la stessa opera.

I Tesserati non fanno parte dell'elettorato attivo per l'elezione delle cariche sociali né possono candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo o di altri Organi associativi non potendo prendere attivamente parte alla vita gestionale dell'*Associazione*.

I Familiari dei Tesserati sono considerati *Terzi* a tutti gli effetti.

I Tesserati possono essere:

7.1. **annuali**

I Tesserati annuali provenienti da ciascuna provincia non possono essere più del 5% dei Soci Ordinari e onorari provenienti da quella stessa provincia.

Il Tesserato annuale deve formulare la domanda di iscrizione, indirizzandola al Presidente dell'*Associazione,* nella quale viene specificato il settore (o i settori) di attività per cui chiede l'ammissione; detta domanda deve essere presentata e sottoscritta da almeno due Soci Ordinari od onorari e approvata dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione dei Tesserati annuali non potrà avere una durata inferiore all'anno e il primo periodo dovrà, comunque, avere la scadenza coincidente con il 31/12 dell'anno in corso.

La quota di iscrizione per i Tesserati annuali è fissata dall'Assemblea Generale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e si differenzia a seconda del gruppo di Sezioni al quale si riferisce, vale a dire:

A – Sezioni Ricreativa, Culturale, Attività Amatoriali e Comunicazione
B - Sezione Turismo
C - Tutte le Sezioni.

Il Tesserato annuale, oltre alla quota di iscrizione stabilita (che non è riducibile per ingressi avvenuti in corso d'anno), deve pagare le quote di partecipazione che di volta in volta vengono stabilite per i singoli

eventi organizzati nell'ambito del settore (o dei settori) di attività scelto; per gli eventi facenti parte di settori di attività diversi da quello (o da quelli) scelto, il Tesserato annuale deve pagare le quote di partecipazione stabilite per i Tesserati contestuali di cui all'art. 7.2.

È facoltà dell'Assemblea deliberare, per i Tesserati annuali che non hanno residenza in Italia, quote di iscrizione differenziate.

La qualifica di Tesserato annuale si perde per decesso, espulsione o dimissioni; queste ultime debbono essere presentate al Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di decesso, espulsione o dimissioni di un Tesserato annuale nessuno dei suoi Familiari può vantare diritto alcuno nei confronti dell'*Associazione*.

7.2. **contestuali**

Il Tesserato contestuale è colui il quale, pagando una quota minima di iscrizione all'*Associazione* fissata dall'Assemblea Generale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, acquisisce il diritto di partecipare a uno specifico evento scelto al momento dell'iscrizione.

Il Tesserato contestuale, oltre alla quota di iscrizione, deve pagare la quota di partecipazione che di volta in volta viene stabilita per l'evento al quale ha aderito.

ART. 8. GESTIONE DELL'*ASSOCIAZIONE* – CONSIGLIO DIRETTIVO E REVISORI DEI CONTI: NOMINA, COMPITI, CARICHE E POTERI DI FIRMA – FORMAZIONE "ROSA DEI CANDIDATI"

8.1. L'*Associazione* è diretta da un Consiglio Direttivo, eletto dai Soci che godono dell'elettorato attivo, composto da 11 (undici) Soci.

Possono far parte del Consiglio Direttivo i Soci Ordinari e quelli onorari.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione.

8.2. Il Consiglio Direttivo, durante la sua prima riunione:

8.2.1. designa, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vice Presidente, rappresenta l'*Associazione* di fronte ai terzi, anche legalmente, sovrintende alle varie attività associative, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le sedute delle Assemblee Generali dei Soci.

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vice Presidente, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e ha autonomia gestionale nell'ambito dell'ammontare delle spese presenti nel Rendiconto economico/finanziario Preventivo approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria per l'anno in corso,

8.2.2. conferisce i poteri di firma, con eventuali limiti, revocabili in qualsiasi momento,

8.2.3. attribuisce ai singoli consiglieri compiti e responsabilità, modificabili in qualsiasi momento.

8.3. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; in ogni caso almeno quattro volte nel corso di ogni esercizio.

Le riunioni del Consiglio sono ritenute valide soltanto se i presenti sono almeno la metà più uno dei membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei partecipanti a ciascuna riunione del Consiglio Direttivo.

8.4. Per essere facilitato nei compiti organizzativi, il Consiglio Direttivo può avvalersi di Soci che collaborano nelle varie attività associative.

8.5. L'Assemblea provvede altresì alla nomina di 3 (tre) Revisori dei Conti effettivi e 2 (due) supplenti scelti tra i Soci (Ordinari od onorari) oppure, in assenza di candidature, tra persone esterne presentate da almeno due dei tre Revisori dei Conti uscenti. I Revisori, a testimonianza degli accertamenti svolti, controfirmano il bilancio consuntivo e presentano la loro relazione all'Assemblea.

Le riunioni dei Revisori dei Conti si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

8.6. I membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti durano in carica tre anni (in proroga di poteri sino alla data della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo convocata dal Presidente della Commissione elettorale dopo aver effettuato la proclamazione dei nuovi Consiglieri e dei nuovi Revisori dei Conti eletti) e dall'1/1/2022 in poi sono rieleggibili per un massimo di tre mandati; per essi non è previsto compenso e neppure alcun rimborso di eventuali spese di trasferta. Se, al momento della scadenza di un Consiglio, non si dovesse formare una lista di Candidati di numero minimo e sufficiente, il Consiglio precedente rimarrà in carica per un periodo minimo di tre mesi e massimo di sei nel corso del quale dovrà essere continuata la ricerca dei necessari Candidati; gli Organi associativi si assumono il compito di motivare le persone affinché partecipino attivamente alla gestione dell'*Associazione*.

8.7. È facoltà dell'Assemblea conferire cariche onorarie quali:

8.7.1. **Presidente onorario**

Può essere nominato Presidente onorario il Socio che abbia rivestito la carica di Presidente dell'*Associazione* in precedenti esercizi sociali e che si sia particolarmente distinto per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore e nell'interesse dell'*Associazione* stessa.

La carica viene conferita dall'Assemblea su proposta o del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci (Ordinari e Onorari), ha carattere vitalizio, non prevede alcun impegno di carattere decisionale e operativo ed esclude ogni responsabilità legata alle attività svolte dall'*Associazione*; la nomina è deliberata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti, considerando validi i voti per delega.

Il Presidente onorario fa parte dell'elettorato attivo ma non di quello passivo per cui al medesimo non si applica quanto indicato ai sub artt. 8.1. e 8.5.

Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio incarichi per eventuali contatti con altri enti.

Il Presidente onorario è esentato dal pagamento della quota associativa annua.

La qualifica di Presidente onorario si perde per decesso, per decisione all'unanimità del Consiglio Direttivo o per dimissioni; le dimissioni debbono essere presentate al Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di decesso del Presidente onorario, il *coniuge* o il *convivente more uxorio* superstite acquisisce il diritto di presentare domanda e di essere iscritto come Socio Ordinario.

Se la qualifica di Presidente onorario si perde per decisione all'unanimità del Consiglio Direttivo o per dimissioni presentate dall'interessato, il Socio non ha più diritto ad essere iscritto

all'*Associazione* e non potrà più richiedere, in futuro, l'iscrizione all'*Associazione* stessa. In questo caso il *coniuge* od il *convivente more uxorio* è considerato *Terzo* a tutti gli effetti.

8.7.2. **Socio onorario**

Può essere designato Socio onorario chi sia stato Socio Ordinario dell'*Associazione* per un periodo di almeno 9 anni, che si sia particolarmente distinto nel contribuire al raggiungimento degli scopi dell'*Associazione*, avendo svolto attività meritoria ed essendosi dedicato al buon funzionamento dell'*Associazione* stessa.

Il numero dei Soci onorari non può essere superiore al 5% (cinque per cento) degli iscritti ex dipendenti della stessa *società appartenente a Reale Group*.

La carica viene conferita, a vita, dall'Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo e la nomina è deliberata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti, considerando validi i voti per delega.

L'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, conferirà inoltre la carica di Socio onorario al Presidente e al Vice Presidente dell'*Associazione* che abbiano ricoperto tali cariche (anche in forma mista) per almeno tre trienni.

I Soci onorari fanno parte dell'elettorato attivo e di quello passivo.

I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annua.

La qualifica di Socio onorario si perde per decesso, per decisione all'unanimità del Consiglio Direttivo o per dimissioni; le dimissioni debbono essere presentate al Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di decesso di un Socio onorario, il *coniuge* od il *convivente more uxorio* superstite acquisisce il diritto di presentare domanda e di essere iscritto come Socio ordinario.

Se la qualifica di Socio onorario si perde per decisione all'unanimità del Consiglio Direttivo o per dimissioni presentate dall'interessato, il Socio non ha più diritto ad essere iscritto all'*Associazione* e non potrà più richiedere, in futuro, l'iscrizione all'*Associazione* stessa. In questo caso il *coniuge* od il *convivente more uxorio* è considerato *Terzo* a tutti gli effetti.

ART. 9. POOL SEGRETARIALE

Il Pool Segretariale, la cui composizione viene definita annualmente dal Consiglio Direttivo, è composto da un Consigliere, con funzioni di coordinamento, e da altri due membri.

Il Pool Segretariale deve garantire:

- il supporto alla Presidenza relativamente alle attività di "Segreteria Generale";
- la corretta gestione delle attività legate alla "Segreteria d'Associazione";
- la stesura e l'aggiornamento delle procedure associative legate ai propri manuali operativi;
- la memorizzazione dei file dei verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e dei Revisori dei Conti effettivi e la stampa su fogli numerati e siglati dal Presidente che costituiranno via via i vari registri;
- l'attuazione delle incombenze conseguenti alle delibere del Consiglio Direttivo;
- la tempestività della risposta alle domande e alle richieste dei Soci e fornire esaustive informazioni e/o chiarimenti in sinergia con il Progetto Sostegno Seniores.

I membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti hanno il potere, per motivi di ordine pratico, di effettuare, per conto dell'*Associazione*, piccoli acquisti (a titolo di esempio: francobolli, risme di carta, toner, materiale di cancelleria, attrezzature e moduli per Ufficio, ecc.). In tale caso, tali soggetti possono richiedere all'*Associazione* il rimborso dei costi per suo conto sostenuti, presentando i relativi giustificativi di spesa.

Eventuali danni di natura patrimoniale cagionati a terzi dagli addetti al servizio Cassa, escluso il caso di dolo, sono coperti dalla polizza RCT che l'*Associazione* ha stipulato in data 7/9/2015 con la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

All'atto della cessazione del mandato ciascun membro trasmette al proprio successore ogni documento affidato alla sua gestione.

ART. 10. ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA – RENDICONTI ECONOMICO/FINANZIARI – CONVALIDA SCHEDA ELETTORALE – SUCCESSIONE DEI CONSIGLIERI E DEI REVISORI DEI CONTI

10.1. Annualmente, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto economico/finanziario Consuntivo che si sottopone all'approvazione, il Presidente convoca l'Assemblea Generale Ordinaria degli aderenti all'*Associazione*.

10.2. L'Assemblea, udite le relazioni del Presidente (o in caso di sua assenza del Vice Presidente) e dei Revisori dei Conti, delibera in merito all'attività dell'*Associazione*, alla gestione finanziaria, provvede all'approvazione del Rendiconto economico/finanziario Consuntivo e Preventivo, delle eventuali modifiche di Statuto o di altre questioni presentate alla competenza dell'Assemblea e, se del caso (ossia quando scaduto), alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo in sostituzione di quello giunto alla scadenza del mandato o dimissionario. Il nuovo Consiglio può confermare la composizione del Pool Segretariale o provvedere alla sua ridefinizione, dandone notizia ai Soci nella successiva Assemblea.
Per gli argomenti all'ordine del giorno le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei partecipanti all'Assemblea, salvo che per le deliberazioni riguardanti l'approvazione e la modifica di regolamenti, le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione che devono essere approvate con la maggioranza di almeno i 2/3 dei partecipanti all'Assemblea stessa.

10.3. L'Assemblea Generale Ordinaria, qualora sia scaduto il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti, effettua le operazioni di voto come da Regolamento allegato al presente Statuto.

10.4. Qualora un membro del Consiglio Direttivo dovesse cessare per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina di altro Socio, che abbia i requisiti idonei come da Regolamento allegato (requisiti che devono essere, anche in questo caso, vagliati dalla Commissione Verifica dei Requisiti), a ricoprire il posto che si è reso vacante; la prima Assemblea dei Soci successiva procederà alla ratifica della nomina.

10.5. Qualora un Revisore dei Conti effettivo dovesse cessare per qualsiasi motivo, sarà chiamato a succedergli il Revisore dei Conti supplente presente in lista che ha preso più voti; il Consiglio darà notizia dell'avvenuta sostituzione alla prima Assemblea e richiederà l'elezione di tanti Revisori supplenti quanti sono stati quelli passati effettivi.

ART. 11. CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'Assemblea può essere convocata, in via straordinaria, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o dai Revisori dei Conti effettivi oppure su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei Soci Ordinari e onorari.

ART. 12. MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE GENERALI

12.1. Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea devono essere inviati a tutti i Soci Ordinari e onorari almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, indicando il luogo, la data, l'ora e l'oggetto della convocazione con apposito Ordine del Giorno.

Qualora previsto esplicitamente dalla convocazione, l'Assemblea potrà tenersi anche per audio o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di

trattamento dei Soci. In tal caso, dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (in particolare per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

12.2. Ciascuna Assemblea Generale è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà dei Soci Ordinari e onorari, comprese le deleghe; ogni Socio delegato può essere intestatario fino a un massimo di tre deleghe.

Se non si raggiunge tale numero, l'Assemblea viene riunita in seconda convocazione in altra data e la stessa è valida qualunque sia il numero dei presenti.

12.3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

ART. 13. COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale, disciplinata dall'art. 8. del Regolamento elettorale, deve provvedere all'espletamento di tutte le incombenze inerenti le votazioni per il rinnovo degli organi associativi.

Ogni Socio che fa parte dell'elettorato attivo può votare:

- personalmente se parteciperà all'Assemblea Generale Ordinaria

oppure

- conferendo delega ad altro Socio che parteciperà all'Assemblea Generale Ordinaria (sapendo che ciascun Socio elettore delegato può essere intestatario fino a un massimo di cinque deleghe).

Risultano eletti coloro che hanno totalizzato il maggior numero di voti; in caso di parità si procede all'estrazione a sorte.

Il Presidente della Commissione elettorale rende noto il risultato delle elezioni, così come disciplinato dall'art. 9. del Regolamento elettorale.

Per tutto quanto non espressamente scritto nel presente articolo, valgono le norme contenute nel Regolamento allegato.

ART. 14. RINNOVO DELLE ISCRIZIONI E DIMISSIONI DEI SOCI ORDINARI

Ai Soci Ordinari che non avessero provveduto al **rinnovo della iscrizione annuale**, accompagnata dal versamento della quota stabilita, **entro e non oltre il mese di gennaio,** sarà inviato dal Pool Segretariale un invito al pagamento al fine di sollecitare la regolarizzazione della propria posizione; **nel caso di mancato pagamento entro trenta giorni dalla data del sollecito, i Soci verranno considerati dimissionari con effetto 1/1 dell'anno in corso.**

ART. 15. DOVERI DEI SOCI – FACOLTA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1. Tutti i Soci assumono l'impegno di:

15.1.1. operare tra di loro in un clima di cordialità, correttezza, rispetto e comprensione, mantenendo vivo il senso di appartenenza e l'atteggiamento amichevole verso le *società appartenenti a Reale Group*;

15.1.2. adoperarsi per promuovere iniziative di solidarietà nell'ambito dell'*Associazione*, in particolare nei casi accertati di gravi situazioni economiche e/o familiari;

15.1.3. rispettare lo Statuto e il Regolamento dell'*Associazione* attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali;

15.1.4. tenere una condotta che non costituisca ostacolo al buon andamento dell'*Associazione*;

15.1.5. osservare le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

15.2. Chiunque venisse meno ad uno o più di tali impegni sarà invitato, per iscritto, dal Consiglio Direttivo a rassegnare le dimissioni dall'*Associazione*. In caso di mancata ottemperanza a tale invito, il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di escludere dall'*Associazione* l'interessato (art. 16.).

15.3. Quanto indicato nel precedente sub art. 15.2. si applicherà anche nei confronti dei Soci per i quali si concretizzino le situazioni descritte ai sub artt. 4.3.2. e 4.3.4.

ART. 16. FUNZIONI DISCIPLINARI

Le funzioni disciplinari sono affidate ad una Commissione composta dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e dal Presidente dei Revisori. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e hanno effetto immediato.

ART. 17. DISPOSIZIONI FINALI

17.1. In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, potranno essere distribuiti tra qualsiasi categoria di Soci dell'*Associazione* utili o avanzi nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

17.2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'*Associazion*e, il relativo patrimonio sarà devoluto dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ad uno o più Enti che perseguano scopi analoghi e siano animati da uno spirito conforme a quello dell'*Associazione* disciolta, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662 del 23/12/1996 e successive modifiche e integrazioni e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.